

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 123

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 30 luglio 2025

Disposizioni sul servizio civile volontario in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira all'adeguamento alle norme nazionali della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10 (Norme sul servizio civile volontario in Sardegna), istitutiva del servizio civile volontario regionale.

Già nel 2013, con deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2013, n. 24/11 (Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10. Norme sul Servizio Civile volontario in Sardegna. Prima attuazione), la Giunta regionale diede mandato alla direzione generale della Presidenza, al tempo competente per materia, di procedere alla predisposizione di tutti gli atti preliminari e propedeutici per l'attuazione della legge regionale n.10 del 2007. A seguito dei necessari approfondimenti giuridici e dell'attivazione di un tavolo di confronto con le associazioni più rappresentative del mondo del volontariato, si è preso atto che la legge presentava numerose criticità funzionali tali da non permetterne l'attuazione.

Consequentemente fu predisposto un disegno di legge di modifica della normativa in questione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2013, n. 37/2 (Disegno di legge concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10 (Norme sul Servizio Civile volontario in Sardegna)"), inviato in Consiglio regionale per l'esame della commissione competente. La mancata conclusione dell'iter procedurale del disegno di legge fu dovuta alle consultazioni elettorali delle elezioni regionali del 2014.

Nel 2014, con la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e le successive disposizioni attuative della deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2015, n. 1/7 (Definanziamento interventi non impegnati e accelerazione della spesa. Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità), le competenze sul servizio civile sardo e nazionale furono trasferite alla direzione generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Con tale passaggio di competenze, la proposta di disegno di legge di revisione della vigente legge sul servizio civile regionale venne trasmessa per le valutazioni della Giunta regionale nei primi

mesi del 2016. Tuttavia, lo stesso anno, fu approvata in via definitiva la legge 6 giugno 2016, n. 106, relativa alla delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Si rese, pertanto, necessario raccordare il disegno di legge in argomento alla riforma statale, completata con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche ed integrazioni.

Trascorsi anni dalla riforma operata dallo Stato, è opportuno che anche la Regione completi l'iter legislativo di revisione della legge regionale n. 10 del 2007, apportando i necessari adeguamenti ai succitati dettati normativi.

L'adeguamento normativo consentirebbe, tra le altre, la possibilità di gestire, in parallelo al servizio civile universale, il servizio civile volontario sardo, grazie all'istituzione di un proprio albo regionale a cui potranno accreditarsi solo gli enti con determinati requisiti. Tali enti potrebbero accedere sia alla attività di progettazione nazionale che a quella regionale, beneficiando in tal modo di fondi aggiuntivi ad essi dedicati e consentendo ai giovani volontari di partecipare ad esperienze di cittadinanza attiva altamente formative dal punto di vista personale che professionale.

Un eventuale mancato finanziamento dei progetti comporterebbe infatti una disparità di trattamento, non solo tra gli enti e gli operatori volontari, ma anche tra i diversi territori regionali, non potendo essi beneficiare di iniziative a carattere sociale, storico, artistico, culturale, di assistenza alle categorie svantaggiate, di misure rivolte alla promozione delle nostre aree degradate, sino ad azioni di protezione civile, finalizzate alla prevenzione di calamità naturali.

Ad aggravare la situazione degli enti sardi, vi è il fatto che dal 2019 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale (DPGSCU) pubblica una sola graduatoria nazionale dei programmi di intervento finanziabili, presentati con ciascun avviso pubblico. Questo implica che siano solo i grossi enti, con grande capacità organizzativa e progettuale, a beneficiare degli esigui finanziamenti nazionali. Mentre quasi tutte le Regioni italiane si sono dotate di una legge regionale propria in materia di servizio civile, che consente loro di compensare questo divario con i fondi regionali per i loro progetti, la Regione Sardegna, a tutt'oggi, non può offrire questa opportunità ai propri enti per i suddetti motivi.

Per tali motivi si propone l'allegata proposta di legge di revisione e adeguamento dell'attuale legge regionale n. 10 del 2007.

L'articolo 1 dispone l'istituzione del servizio civile volontario regionale, ne indica i riferimenti alla Costituzione e della legislazione vigente, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'articolo 2 indica i principi e le finalità della proposta di legge.

L'articolo 3 definisce le modalità e i contenuti dei progetti di servizio civile e le procedure per la loro approvazione.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti dei soggetti che possono essere ammessi a svolgere il servizio civile sardo.

L'articolo 5 stabilisce i vantaggi, i compensi e i benefici economici e assicurativi previsti per la partecipazione ai progetti di servizio civile, precisandone altresì le caratteristiche e le garanzie.

L'articolo 6 indica gli strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile sardo, in particolare la possibilità di stipulare accordi e intese con enti e istituzioni pubbliche, associazioni di imprese e datoriali. Si precisa inoltre l'opportunità di stabilire vantaggi e benefici in favore dei soggetti impiegati nel servizio civile sardo e la necessità di definire le modalità per la validazione e la certificazione delle competenze acquisite.

L'articolo 7 indica le attività di promozione, informazione e formazione necessarie e da svolgersi nel territorio al fine di favorire l'ampia conoscenza e diffusione dello strumento.

L'articolo 8 stabilisce le competenze di attuazione del servizio civile sardo, poste in capo alla direzione generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e ne definisce i contenuti delle attività.

L'articolo 9 stabilisce l'istituzione dell'albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, nonché i requisiti e le modalità di iscrizione.

L'articolo 10 prevede l'istituzione della Consulta regionale per il servizio civile sardo e ne definisce la composizione, le competenze e le funzioni.

L'articolo 11 dispone la convocazione della Conferenza regionale degli enti di servizio civile, quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sulle tematiche concernenti il servizio civile, anche con l'obiettivo di acquisire elementi utili alla definizione del Documento di programmazione triennale.

L'articolo 12 prevede la possibilità, per gli enti di servizio civile, di associarsi in coordinamenti territoriali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento, informazione e co-progettazione.

L'articolo 13 norma l'approvazione delle linee guida regionali sul servizio civile sardo e ne indica i contenuti.

L'articolo 14 dispone la stesura del documento di programmazione triennale con l'indicazione della capacità di impiego complessivo dei volontari, dei settori principali e delle forme di riconoscimento e incentivazione, nonché tempi e modalità di attuazione della programmazione regionale.

L'articolo 15, norma finanziaria, indica lo stanziamento annuale da prevedersi con la approvazione della presente proposta di legge.

L'articolo 16 rinvia alle norme e discipline nazionali, per quanto non disciplinato dalla presente legge.

L'articolo 17 indica l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Istituzione del servizio civile volontario regionale

1. La Regione, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e, in attuazione delle finalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale quale momento di alto valore sociale e di educazione attiva alla solidarietà e al volontariato e quale strumento di prossimità, condivisione, cittadinanza attiva e responsabile e educazione alla pace e alla cooperazione. A questo scopo è istituito il servizio civile volontario regionale, di seguito denominato servizio civile sardo.

Art. 2

Principi e finalità

1. Con la presente legge la Regione promuove, organizza e finanzia con proprie risorse il servizio civile sardo, ispirandosi ai seguenti principi e finalità:

- a) contribuire alla formazione umana, civica, sociale, culturale e professionale del mondo giovanile e di tutti gli abitanti della Sardegna, mediante lo svolgimento di programmi di attività e formazione dall'alto contenuto solidaristico;
- b) accrescere il senso di appartenenza e di partecipazione delle giovani generazioni alla comunità regionale, promuovendo la solidarietà e la fraternità sociale e intergenerazionale;
- c) valorizzare e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, gli scambi, i gemellaggi, il confronto interculturale e la salvaguardia dei diritti civili e umani;
- d) sostenere la progettazione e la realizzazio-

- ne di politiche inerenti alla coesione sociale ad opera di soggetti pubblici e privati;
- e) offrire l'opportunità di un primo approccio col mondo del lavoro;
 - f) promuovere il senso di appartenenza delle giovani generazioni alla comunità regionale, attraverso la conoscenza del patrimonio identitario culturale, ambientale, storico, artistico e linguistico del popolo sardo;
 - g) contribuire al riconoscimento, alla garanzia ed alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini;
 - h) promuovere le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere;
 - i) educare alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità;
 - l) diffondere la cultura del dialogo per contrastare ogni forma di discriminazione e di esclusione sociale;
 - m) favorire lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, anche attraverso l'educazione al consumo consapevole.

Art. 3

Progetti di servizio civile sardo

1. I progetti del servizio civile sardo possono essere presentati, a seguito di apposito avviso pubblico, esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo regionale degli enti del servizio civile, hanno una durata di dodici mesi e devono indicare:

- a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
- b) il referente operativo responsabile del progetto;
- c) il numero dei soggetti da impiegare;
- d) le attività educative e formative previste;
- e) l'impegno settimanale richiesto, di norma pari a venticinque ore settimanali in caso di orario rigido o in alternativa pari a millecento quarantacinque ore complessive in caso di orario flessibile;
- f) le modalità di impiego dei soggetti ammessi.

2. I progetti che rispondono ai requisiti di legge sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dalle linee guida regionali sul servizio civile sardo.

3. I progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziabili con le risorse disponibili nell'anno, possono essere riproposti negli anni successivi.

4. A seguito della definizione dei progetti finanziabili è emanato il bando per l'ammissione dei giovani volontari al servizio civile regionale sardo, nel quale sono indicati i progetti finanziati e il numero di posti disponibili.

5. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni proponenti i progetti.

Art. 4

Partecipazione ai progetti di servizio civile sardo

1. Possono essere ammessi a svolgere il servizio civile sardo coloro che:

- a) siano in età compresa fra diciotto e trentacinque anni non compiuti;
- b) siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di un paese appartenente all'Unione europea o titolari della cittadinanza di un paese extraeuropeo, soggiornanti regolarmente in Italia;
- c) siano nati, domiciliati o residenti in Sardegna.

In deroga ai limiti di età previsti nel precedente comma, possono essere ammessi a svolgere il servizio civile sardo i soggetti beneficiari di forme di integrazione o sostegno al reddito.

2. Si applicano le cause di esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammissibili le domande di coloro che abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale.

3. Per i progetti che si svolgono in uno stato estero, possono presentare domanda gli emigrati sardi, i figli di emigrati sardi e i nati e residenti nello stato estero nel quale si realizza il progetto o parte di esso, relativamente alla parte del progetto che si realizza all'estero.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

5. Il servizio civile sardo può essere svolto anche all'estero presso sedi appartenenti ad enti pubblici o privati accreditati, ove sono realiz-

zati progetti di servizio civile di rilevante interesse regionale, segnatamente nell'ambito delle missioni umanitarie e della cooperazione allo sviluppo, dell'educazione alla mondialità e alla pace nonché in favore delle comunità degli emigrati sardi presenti nel mondo, previo accordo con la rappresentanza dei circoli degli emigrati accreditati presso la Regione e, laddove necessario, in raccordo con le competenti autorità del governo nazionale.

Art. 5

Compensi e benefici

1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile sardo non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, pertanto, non comporta la sospensione o cancellazione dall'anagrafe dei servizi per il lavoro o dalla lista di mobilità.

2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile sardo spetta un assegno, non di natura retributiva, il cui ammontare è pari o proporzionale, in base ai giorni ed alle ore effettuati, a quello previsto per il servizio civile universale e sono inoltre garantite:

- a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;
- b) l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale e senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile sardo.

3. Ai soggetti ammessi in deroga, di cui al comma 1 dell'articolo 4, non spetta l'assegno previsto nel precedente comma 2. Agli stessi soggetti sono assicurati i benefici di cui al successivo articolo 7 e altre forme di valorizzazione e incentivazione.

Art. 6

Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile sardo

1. L'Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile sardo o nazionale.

2. Nelle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione e negli enti regionali il periodo di servizio civile sardo o nazionale effettivamente prestato è valutato come credito formativo.

3. L'Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni degli enti locali al fine di estendere ad essi l'applicazione del beneficio di cui al comma 2.

4. L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono prevedere altre agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile sardo e nazionale, in particolare per quanto riguarda le tariffe dei mezzi di trasporto e la fruizione dei servizi culturali e di altri servizi pubblici.

5. L'Amministrazione regionale può stipulare con gli atenei sardi e le istituzioni scolastiche, apposite convenzioni al fine del riconoscimento dei crediti formativi in conseguenza delle attività svolte nell'ambito del servizio civile sardo.

6. L'Amministrazione regionale definisce le specifiche modalità attraverso le quali favorisce la validazione e la certificazione delle specifiche competenze acquisite nell'ambito del servizio civile.

Art. 7

Attività di promozione, informazione e formazione

1. L'Amministrazione regionale svolge le attività di promozione ed informazione sul servizio civile sardo avvalendosi degli enti iscritti all'albo e promuovendo le opportune intese con gli enti locali, con l'ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.

2. L'Amministrazione regionale, oltre ad assicurare la formazione dei volontari, garantisce e promuove la formazione degli operatori che all'interno degli enti di servizio civile sardo concorrono alla gestione del servizio stesso.

Art. 8

Competenze di attuazione

1. Le competenze del servizio civile sardo sono poste in capo alla direzione generale dell'Assessorato del lavoro, formazione profes-

sionale, cooperazione e sicurezza sociale, presso il quale ha sede l'ufficio preposto all'espletamento delle relative funzioni. L'Assessorato competente in materia di personale definisce la dotazione organica dell'ufficio regionale per il servizio civile sardo, in misura congrua in relazione alle funzioni assegnate al medesimo ufficio.

2. L'ufficio regionale per il servizio civile cura la costituzione e la gestione della banca dati degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo regionale del servizio civile, di cui all'articolo 9, e dei progetti di servizio civile sardo. Gli enti iscritti nell'albo regionale sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati, pena l'esclusione dall'albo stesso.

3. L'ufficio regionale per il servizio civile sardo verifica sistematicamente, anche a campione, l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile sardo, al fine di sostenere le previste azioni di vigilanza, monitoraggio, indirizzo, programmazione e formazione.

4. L'ufficio regionale per il servizio civile può svolgere attività di ispezione nei confronti degli enti di servizio civile accreditati.

5. Le attività di vigilanza, monitoraggio e ispezione di cui ai commi 3 e 4 possono essere attuate attraverso un raccordo con l'ufficio competente per il servizio civile a livello nazionale. Sugli esiti di tali attività, l'ufficio regionale per il servizio civile sardo presenta annualmente una relazione dettagliata all'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

6. L'ufficio regionale cura le competenze delegate alla Regione dal servizio civile universale.

Art. 9

Albo regionale

1. È istituito l'albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, nel quale sono iscritti, a domanda, gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che hanno sede legale ed operativa in Sardegna.

2. Per essere iscritti all'albo, gli enti e le organizzazioni devono essere in possesso dei

seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) finalità istituzionali coerenti con quelle del servizio civile sardo;
- c) possesso di un'adeguata capacità organizzativa e possibilità d'impiego;
- d) svolgimento di un'attività continuativa per almeno tre anni.

Art. 10

Consulta regionale per il servizio civile sardo

1. Presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è istituita la Consulta regionale per il servizio civile sardo, quale organismo permanente di riferimento e consulenza in ordine all'indirizzo e alla programmazione della Regione in materia di servizio civile. L'ufficio regionale per il servizio civile sardo assicura le funzioni di segreteria.

2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Consulta sente il parere della Conferenza regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 12.

3. La Consulta:

- a) formula proposte in ordine allo schema del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile sardo e del piano annuale di attuazione, nonché in relazione al miglioramento dell'attività di servizio civile sardo;
- b) può formulare una proposta di programma della Conferenza regionale degli enti di servizio civile;
- c) può proporre la realizzazione di attività pubbliche per il perseguimento delle finalità della presente legge.

4. La Consulta è nominata con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed è composta:

- a) dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da cinque rappresentanti degli enti di servizio civile operanti a livello regionale, designati dalla Conferenza regionale degli enti di servizio civile, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2, e che abbiano maturato un'adeguata esperienza triennale documentabile nell'ambito dei progetti del precedente servizio civile nazionale o nell'at-

- tuale servizio civile universale;
- c) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
- d) da un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
- e) dal delegato regionale dei volontari eletto con il maggior numero di voti nelle consultazioni elettorali annuali dei volontari di servizio civile.

4. Partecipa, senza diritto di voto, il dirigente competente in materia di servizio civile.

5. L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale convoca la prima seduta della Consulta per il servizio civile sardo, che adotta, con il voto della maggioranza dei componenti, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento;

6. La Consulta regionale per il servizio civile sardo rimane in carica per la durata della legislatura, ad eccezione del delegato regionale dei volontari, il cui rinnovo della nomina sarà conseguente ai risultati delle relative elezioni annuali. Alla Consulta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'istituto della proroga delle funzioni. A regime, la Giunta regionale potrà, in relazione alle esigenze che dovessero manifestarsi, modificarne la composizione e la durata.

7. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

Art. 11

Conferenza regionale degli enti di servizio civile

1. La Regione, attraverso l'ufficio regionale per il servizio civile sardo, convocare una volta all'anno, e comunque almeno in occasione della presentazione del documento di programmazione triennale del servizio civile di cui all'articolo 14, la Conferenza regionale degli enti di servizio civile, quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sulle tematiche concernenti il servizio civile, anche con l'obiettivo di acquisire elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale del servizio civile sardo. La Conferenza regionale degli enti di servizio

civile opera, in un rapporto di reciproco interesse, in stretta collaborazione con gli eventuali coordinamenti territoriali degli enti di servizio civile di cui all'articolo 12.

2. La struttura, la composizione e l'organizzazione della Conferenza regionale degli enti di servizio civile sono disciplinate da apposito atto autonomo. È imprescindibile il carattere di rappresentatività regionale degli enti che la compongono e il loro accreditamento all'albo regionale di cui all'articolo 9.

3. La partecipazione alla Conferenza è gratuita.

Art. 12

Coordinamenti territoriali degli enti di servizio civile

1. Gli enti di servizio civile possono associarsi in coordinamenti territoriali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento, informazione e co-progettazione.

Art. 13

Linee guida regionali sul servizio civile sardo

1. La Giunta regionale, su proposta l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva le linee guida regionali sul servizio civile sardo, tenuto conto delle proposte della Consulta di cui all'articolo 10.

2. Le linee guida contengono:

- a) l'articolazione e le modalità di gestione dell'albo regionale degli enti di servizio civile, prevedendo i requisiti per l'accesso ed il mantenimento dello status di ente accreditato;
- b) le regole per l'attribuzione dei punteggi ai progetti aventi i requisiti di legge, al fine della formazione della graduatoria;
- c) i criteri di ammissione dei volontari e di organizzazione del servizio civile sardo, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
- d) i criteri per l'organizzazione dell'attività di vigilanza e controllo dell'Amministrazione regionale sulla corretta attuazione dei progetti, con l'indicazione della quota minima di pro-

- e) getti da sottoporre annualmente al controllo;
- e) i criteri per l'organizzazione dell'attività di informazione sul servizio civile sardo;
- i) principi, le modalità attuative ed i tempi dell'attività di formazione sul servizio civile sardo.

Art. 14

Documento di programmazione triennale

1. L'ufficio regionale per il servizio civile sardo predispone il documento di programmazione triennale, sentite le proposte della Consulta di cui all'articolo 10.

2. Il documento di programmazione triennale definisce:

- a) la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile sardo nel territorio regionale;
- b) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile;
- c) le forme di riconoscimento e incentivazione del servizio civile sardo e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
- d) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;
- e) i programmi e le azioni di formazione e informazione principalmente rivolti agli enti del servizio civile regionale ed agli istituti scolastici;
- f) i programmi formativi e di aggiornamento per i responsabili degli enti di servizio civile sardo, tenuto conto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale.

3. Il documento di programmazione, così come definito dai commi 1 e 2, è approvato dalla Giunta regionale sulla base dei bisogni e delle necessità riscontrati sul territorio regionale, con particolare riferimento alle peculiarità locali, al fine di indirizzare le risorse verso i settori di intervento ritenuti prioritari dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 12.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Gli oneri necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge sono quantificati in:

- a) euro 300.000 per l'anno 2025, cui si fa fron-

- te mediante l'utilizzo delle risorse stanziare dalla legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), tabella O - missione 06 - programma 02 - titolo 1;
- b) in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e seguenti, cui si fa fronte mediante le risorse che saranno appositamente appostate con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'importo così determinato sarà ripartito annualmente nelle competenti unità previsionali di base, prevedendo la copertura delle spese per i volontari, quelle direttamente correlate all'attuazione dei progetti del servizio civile e delle spese di funzionamento dell'ufficio regionale per il servizio civile, onde consentire, fra l'altro, la costituzione e la gestione della banca dati e l'esercizio delle attività di monitoraggio, vigilanza e indirizzo previste nell'articolo 8, comma 3, nonché l'espletamento delle attività di formazione, informazione e promozione di cui all'articolo 7.

Art. 16

Rinvio alla disciplina nazionale

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge o dalle linee guida regionali sul servizio civile sardo, al servizio civile sardo si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il servizio civile nazionale.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).